


INAFOsservatorio Astronomico
DIREZIONEISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICAMinistero dell'Economia
e delle FinanzeMARCA DA BOLLO
€16,00
SEDTCT/00Entrate
00000493 000009A3 W0NRV001
00053841 19/01/2022 11:23:09
4578-00088 ABFDEF9288253080
IDENTIFICATIVO : 01191118512858

0 1 19 111851 285 8

Ministero dell'Economia
e delle FinanzeMARCA DA BOLLO
€16,00
SEDTCT/00Entrate
00000493 000009A3 W0NRV001
00053841 19/01/2022 11:23:09
4578-00088 ABFDEF9288253080
IDENTIFICATIVO : 01191118512858**I.N.A.F. OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA**
Sede di Monte Porzio Catone
Via Frascati, 33 - 00078 Monte Porzio Catone (Roma)**Contratto per l'appalto del servizio biennale di pulizia per gli anni 2022-2023 per la sede di Monte Porzio Catone dell'INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA.****(CIG: 90094544A3 - CUP: C89J21027810005 - RDO MePA n. 2922148 del 3/12/2021)****TRA****l'INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA**, con sede in Monteporzio Catone (RM), Via Frascati, 33, C.F. 97220210583, P. IVA 06895721006, nella persona del Direttore, **Dott. Lucio Angelo Antonelli**, nato a Roma (RM), il 20/03/1966, C.F. NTNLNG66C20H501P, domiciliato per la carica presso la sede dell'Osservatorio Astronomico di Roma, struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sita in Monteporzio Catone (RM), in Via Frascati n. 33;**E**l'Impresa **CIMAR S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via di Val Fiorita, n°88, C.F./P.IVA 15645951003, nella persona del Legale Rappresentante **Sig. Giuseppe Gregoraci**, nato a Bollate (provincia di Milano), il 16/04/1974, C.F. GRGGPP74D16A940L, residente in Monza (MB), Via Cantalupo 13/B, C.A.P. 20900.**CIMAR SRL**
Via di Val Fiorita 88
00174 ROMA
C.F./P.IVA 15645951003**PREMESSO CHE**

1. Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Ente e Concessionario; esso integra le disposizioni contenute nel Lettera d'invito e nell'Offerta presentata in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

2. con Determinazione a contrarre n. 273/2021 del 1 dicembre 2021, Prot. 2369/VII/3, l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Richiesta di Offerta (RDO) n° 2922148 sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) per l'appalto del servizio di pulizia degli immobili dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Roma, per la durata di **24 (ventiquattro) mesi**, da aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a **€ 133.200,00 (euro centotrentatremiladuecento/00)**, IVAOsservatorio Astronomico di Roma
DIREZIONEVia Frascati, 33
00078 Monte Porzio Catone
Roma
Tel. [+39] 06.942864.1MAIL: nome.cognome@inaf.it
PEC: info@roma@pcert.postecert.it
WEB: www.ga-roma.inaf.it

esclusa, più oneri relativi all'attuazione dei Piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo pari a € **1.800,00 (euro milleottocento/00)**;

3. Con verbale del 23 dicembre 2021 la Commissione di aggiudicazione ha redatto la graduatoria di merito, ed il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione della gara per il servizio di pulizia degli immobili dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma alla Società CIMAR S.r.l.;

4. il Direttore dell'INAF-osservatorio Astronomico di Roma con Determinazione n. 02 del 4 gennaio 2022 ha approvato la suddetta proposta, disponendo l'aggiudicazione definitiva in favore della Società **CIMAR S.r.l.**;

5. La predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 è visibile nel portale CONSIP della RDO e si intende comunicata ai soggetti interessati in data 04/01/2022.

6. L'Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito positivo, e quindi con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI


1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- a) Capitolato tecnico di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) offerta economica presentata dall'Impresa;
- d) offerta tecnica presentata dall'Impresa;
- e) DUVRI;
- f) La polizza di garanzia;
- g) documento di stipula della RdO, in formato elettronico, perfezionato mediante l'utilizzo della piattaforma informatica del MePA messa a disposizione da CONSIP.

2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità del servizio medesimo.

3. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

Osservatorio Astronomico di Roma
DIREZIONE



Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali degli immobili di pertinenza dell'Osservatorio Astronomico di Roma, siti a Monte Porzio Catone (RM) Via Frascati n. 33 secondo le specifiche tecniche e le modalità descritte nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. L'Impresa è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute con le periodicità indicate nel capitolato speciale, ed ogni qual volta sia necessario, e si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel capitolato per rendere il servizio a regola d'arte.
3. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun locale, con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell'Ufficio, nonché degli utenti dei servizi forniti dalla Committente.
4. La consegna degli ambienti ai fini dell'esecuzione del servizio sarà oggetto di specifico verbale redatto in contraddittorio tra le parti e si terrà nel giorno e nell'ora preventivamente comunicati dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'Impresa non si presenti per due volte consecutive per la presa in consegna del servizio in presente contratto si risolverà per grave inadempimento a semplice comunicazione scritta della Committente.

Art. 3 DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal giorno 1 gennaio 2022 e fino al giorno 31 dicembre 2023.
2. Alla data di scadenza il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, in tal caso il servizio è regolato dalle stesse condizioni economiche e contrattuali.
3. È prevista la proroga tecnica purché il contratto sia ancora in corso di esecuzione e sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione di un nuovo contraente. Qualora ci si avvalga della proroga, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 CAUZIONE


1. A garanzia del regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha presentato **garanzia fideiussoria** rilasciata dalla Società "ALLIANZ S.p.A. - Agenzia 821000, Subagenzia 202 di Martina Franca XX settembre", il 29/12/2021 n°

Osservatorio Astronomico di Roma
DIREZIONE

Via Frascati, 33
00078 Monte Porzio Catone
Roma
Tel. (+39) 06.942864.1

MAIL: nome.cognome@inaf.it
PEC: info@roma@pcert.postecert.it
WEB: www.oss-roma.inaf.it

CIMAR SRL
Viale di Valle Fiorita-88
00144 ROMA
C.F. / P.IVA 16645951003



501965257, di importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione del servizio, garantito in Euro 12.987,00 (euro dodicimilanovecentoottantasette/00), ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione resa a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.

3. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di azioni sanzionatorie, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui il Committente avrà reso noto all'Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata o immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Impresa, salvo il risarcimento del danno subito dalla Committente.


Art. 5 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese relative all'acquisto dei materiali occorrenti ai lavori di pulizia sono a carico della Ditta CIMAR S.r.l.;
2. L'Osservatorio resta esonerato da qualsiasi obbligo e da responsabilità connesse all'uso improprio di prodotti non a norma.
3. Il contraente si impegna a fornire preventivamente l'elenco dei prodotti che verranno utilizzati dichiarandoli conformi alla normativa vigente in materia.
4. Sono a completo carico dell'INAF-Osservatorio Astronomico i materiali di consumo quali: carta igienica, sapone per le mani e gel disinfettante; che la Ditta userà per rifornire tutti i bagni esistenti negli edifici dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, mentre sono a carico della CIMAR S.r.l. la fornitura del detersivo liquido per piatti e dei rotoloni di carta a strappo per la sala ristoro.

Art. 6 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Non è dovuta alcuna anticipazione contrattuale.
2. Il corrispettivo per il servizio, oggetto del presente atto, è stabilito in **Euro 129.870,00 (centoventinovemilaottocentosettanta/00) I.V.A. esclusa a cui vanno aggiunti gli oneri relativi all'attuazione dei Piani di sicurezza di cui al comma 5 dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, per un importo pari a Euro 1.800,00 (milleottocento/00).**
3. L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Per i servizi di pulizia giornaliera e straordinaria il prezzo mensile è stabilito in **Euro 5.486,25 (cinquemilaquattrocentoottantasei/25) I.V.A. esclusa di cui Euro 5.411,25 per il servizio di pulizie e Euro 75,00 quale quota parte degli oneri per la sicurezza.**

CIMAR SRL
Viale di Valfloripa, 88
00144 ROMA
C.F. / P.IVA 16645951003



5. Il pagamento del servizio avverrà a seguito di emissione e presentazione di fattura elettronica, con cadenza mensile per un numero di dodici rate annue, per complessive 24 rate. Il pagamento delle somme dovute mensilmente è subordinato all'emissione, da parte del *Responsabile Unico del Procedimento*, **Dott. Francesco Massaro**, del "*Certificato di regolare esecuzione*" dei servizi oggetto del presente atto.

6. **Gli eventuali servizi di disinfezione avverranno a seguito di richiesta formale a firma del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma** per un massimo di Euro 30.000 I.V.A. e oneri per la sicurezza compresi. I pagamenti degli eventuali servizi di cui al presente punto saranno a cadenza semestrale, dietro presentazione di regolare fattura elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente, ed a seguito di verifica di conformità dell'esecuzione previo rilascio dell'attestato di regolare esecuzione a firma dal "*Responsabile Unico del Procedimento*".

7. Il prezzo per gli interventi di cui al punto 6. sarà calcolato sulla base della remunerazione oraria prevista per gli operai di 2° e 3° livello, come da tabella del Ministero, in vigore all'atto della **richiesta formale del servizio a firma del Direttore**, moltiplicato per le ore di servizio svolte e **concordate con il Responsabile unico del Procedimento**, aumentate di una quota parte per gli oneri per la sicurezza di entità proporzionale alle ore richieste.

8. Il pagamento del servizio sarà successivo al ricevimento delle fatture elettroniche emesse con cadenza mensile per un numero di dodici rate annue per complessive 24 rate. Tutte le fatture emesse dovranno riportare la causale del pagamento nonché il numero della RDO MePA e i dati essenziali CIG e CUP.


9. il pagamento delle suddette fatture avverrà mediante bonifico bancario entro il termine di 30 giorni, sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche comunicato dall'Impresa, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in conformità all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

10. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.

11. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, il Committente procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 207 del 2010.

12. All'appaltatore non sono dovuti interessi legali e moratori, nel caso in cui la Stazione Appaltante non provveda all'erogazione dei certificati di pagamento nei termini stabiliti, per cause imputabili all'appaltatore (irregolarità del DURC, irregolarità fiscali, mancato pagamento del proprio personale o di eventuali subappaltatori e collaboratori, ecc.).

C.F. / P.IVA 15645951003
Viale di Val Fiorita, 88
00144 ROMA
CIMAR SRL



13. In caso il ritardo nei pagamenti, dovuto a cause imputabili all'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e nei termini stabiliti dalla Legge n. 192 del 09/11/2012.

14. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l'ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l'aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell'immobile e dei parametri economici al mq.

Art. 7 SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità ad operare nel pieno rispetto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. Pertanto, nell'esecuzione della prestazione, provvederà ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione della prestazione contrattuale e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza il Committente da ogni responsabilità. A tal riguardo l'Impresa, consegna il proprio **"Piano Operativo di Sicurezza"** redatto secondo quanto stabilito nell'allegato XV al T.U.S.L..


2. Il Committente assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, mediante la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), fornisce all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo.

3. la stima dei costi per rischi di sicurezza interferenti sono stati definiti in **Euro 1.800,00 (milleottocento/00) per l'intero periodo contrattuale.**

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Committente.

5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.


CIMAR SRL
Viale di Val Florida, 88
00144 ROMA
C.F. / P.IVA 15645951003



Art. 8 DIFFIDA AD ADEMPIERE E PENALI

1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto di seguito in merito all'applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, il Committente potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, il Committente, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dal Committente.
4. fermo restando quanto sopra scritto, qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e le scadenze previste nelle prescrizioni tecniche e avutane avviso scritto, non provveda con prontezza, entro 10 giorni, il Committente potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell'inadempimento, e ciò senza pregiudizio di risarcimento delle spese che l'Osservatorio stesso dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle deficienze riscontrate.
5. Il Committente, qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall'Impresa la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso;
6. qualora l'Impresa, su richiesta del Committente, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all'articolo 2 del presente atto, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all'Impresa i relativi costi sostenuti detraendoli dalla quota dovuta per il mese in corso e se non sufficienti potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'articolo 4, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo;
7. Qualora le inadempienze si ripetano frequentemente, più di una volta al mese, il Committente nella persona del RUP potrà, a suo insindacabile giudizio, proporre al Direttore dell'INAF-OAR di risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla Ditta appaltatrice. In tal caso il Committente corrisponderà all'impresa il prezzo contrattuale per le giornate di servizio effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese da porsi a suo carico agli effetti del presente contratto.

CIMAR SRL
Viale di Val Fitoria, 88
00144 ROMA
C.F. / P.IVA 15645951003



Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto con un preavviso di almeno 60 giorni, da comunicare all'impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) giusta causa e motivi di interesse pubblico,
- b) mutamenti di carattere normativo;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento d'ufficio,
- d) frode nell'esecuzione dei servizi;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione, la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) di non rispondenza dei prodotti da quelli indicati in offerta e quelli utilizzati in fase di esecuzione del contratto se non a norma;
- j) proposta motivata del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- k) perdita, da parte dell'impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali ad esempio il fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, nonché irregolarità contributiva che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni.


3. In caso di rescissione e di mancato rinnovo dal contratto oggetto del presente atto, l'impresa non potrà rivendicare alcun diritto d'indennità.

Art. 10 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'impresa ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, ha costituito e consegnato al Committente la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, con adeguati massimali pari ad Euro 1.500.000,00 per sinistro, persona e/o cose. La Polizza n° 501965110, di durata annuale, è stata rilasciata il 24/11/2021, dalla agenzia 821000-Subagenzia 202 della Società ALLIANZ S.p.A., con effetto dalle ore 24:00 del 30/11/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 30/11/2022. La CIMAR S.r.l. si impegna a versare il premio di rinnovo ad ogni scadenza e per l'intera durata contrattuale e ulteriormente qualora, il servizio dovesse essere prorogato.

2. La suddetta Polizza n° 501965110 costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

3. L'impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in



conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11 PERSONALE ADDETTO

1. L'Impresa per l'intera durata dell'appalto assume il formale impegno ad utilizzare prioritariamente ed assumere con rapporto di lavoro dipendente gli stessi addetti dipendenti dell'appaltatore uscente. Tutto ciò nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali ed a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto.

2. L'Impresa si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.

3. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto l'Impresa è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.


4. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.

5. In caso di assenza prolungata dell'addetto al servizio, l'Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.

6. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.

7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento del Committente che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l'Impresa si impegna a soddisfare le richieste del Committente con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa vigente.

C.F. / P.IVA 15645951003
Viale di Val Fiorita, 88
00144 ROMA
CIMAR SRL



8. L'Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell'Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli ambienti del Committente.

9. L'Impresa si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici e, in special modo, computer, apparecchiature informatiche, telefax, fotocopiatrici. L'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

10. L'Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali del Committente qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.

11. L'Impresa si impegna a tenere comunque indenne il Committente da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.

12. L'Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dal Committente di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

Art. 12 RAPPORTI TRA LE PARTI

1. L'Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante, responsabile del servizio, al quale il Committente potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'esecuzione del contratto.


Art. 13 ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

1. L'Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.

2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.

3. L'Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l'uso come da documentazione di gara.

CIMAR/SRL
Viale del Parco Mellini, 84
00144 Roma
C.F. / P.IVA 15645951003



Art. 14 ONERI ACCESSORI

1. Restano a carico del Committente la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica nonché la messa a disposizione di un locale per l'immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale dell'Impresa.

Art. 15 IMPEGNI SPECIFICI DELL'IMPRESA

1. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.

2. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale del Committente e dagli ospiti delle strutture. L'Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze del Committente e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.

3. L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.

4. L'Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà del Committente di risolvere il contratto.

5. L'Impresa dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per la completa esecuzione del servizio.

6. L'Impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

7. L'impresa si impegna ad informare e formare il proprio personale riguardo agli obblighi che ad esso discendono, per quanto compatibili, dal codice di condotta dei dipendenti pubblici e dagli atti regolamentari al riguardo adottati dal Committente, che l'Impresa dichiara di conoscere, assumere e fare propri.

UIMAK SRL
Viale di Val Fiorita, 88
00144 ROMA
C.F. P.IVA 15645951003

**Art. 16 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE
PREVIDENZA E ASSISTENZA**


1. L'impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
2. L'Impresa si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.
4. L'Impresa garantisce al Committente, esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria per l'effettuazione di tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti e su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, il Committente provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
5. I dipendenti della Ditta appaltatrice non hanno, né potranno pretendere di avere nessun rapporto diretto o indiretto con l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma. La Ditta appaltatrice dovrà comunque garantire che il personale impiegato presso L'INAF-OAR risulti di pieno gradimento dell'amministrazione anche sotto il profilo della sicurezza.

Art. 17 SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale dell'Impresa, quest'ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione al Committente, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l'igiene degli uffici e della sede dell'INAF-OAR, previ accordi con il Direttore e il RUP.

Art. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del D.lgs. 159/2011 e della normativa vigente in materia di antimafia, in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.



3. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e/o dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. L'Impresa è tenuta a trasmettere entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata o PEC al Committente ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.

2. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per il Committente ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.

3. In caso di risoluzione del contratto per il suddetto motivo, l'aggiudicatario sarà obbligato a tenere indenne l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma dalle maggiori spese conseguenti nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.


4. È fatto, altresì, divieto di subappalto se non per quelle attività accessorie e non prevalenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nolo a caldo della piattaforma aerea per la pulitura dei vetri.

5. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni del possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il Committente verificherà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

Art. 19 CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205, 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora

CIMAR SRL
Viale di Val Fiorita, 88
00144 ROMA
C.F. 11914110645
P.IVA 11645951003



non risolte, saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione Appaltante con esclusione della competenza arbitrale ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 20 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Disciplinare di gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali cosiddetto "Codice di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.

Art. 22 SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica e **sarà registrato in caso d'uso** da una delle due parti. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) saranno a totale carico dell'impresa senza diritto di rivalsa. Il presente atto redatto in forma privata, composto di n. 22 (ventidue) articoli, delle premesse e degli allegati che ne fanno parte integrante, redatto su 14 intere pagine, è stato letto dalle parti che l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto in Monte Porzio Catone il 04/01/2022

Per INAF-Osservatorio Astronomico di Roma

Il Direttore
Dr. Lucio Angelo Antonelli

Per l'Impresa CIMAR S.r.l.

Il legale rappresentante
Sig. Giuseppe Gregoraci

CIMAR SRL
Viale di Val Fiorita, 88
00144 ROMA
C.F. / P.IVA 15645951003